



PRODOTTI PETROLIFERI

SCAT PUNTI VENDITA SpA

Sede legale in Reggio Emilia

Via Sevardi 17

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
SULLA “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”**

PARTE GENERALE

<i>Versione</i>	<i>Causale modifiche</i>	<i>Data</i>
1.0	Prima adozione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di amministrazione	14/12/2010
2.0	Integrazione del Modello e adozione di nuove parti speciali relative ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto), ai delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis del Decreto), nonché ai reati ambientali (art 25 – undecies del Decreto)	19/2/2013
3.0	Recepimento delle modifiche normative relative ai reati presupposto richiamati dall'artt 24 e 25 del Decreto (Reati contro la Pubblica Amministrazione) e art 25 ter del Decreto (Reati Societari)	18/2/2014
4.0	Aggiornamento della Parte Generale (Organizzazione, certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e adozione del Codice Etico) e delle Parti Speciali. Recepimento di modifiche normative	13/12/2016
5.0	Introduzione delle procedure di gestione delle segnalazioni riservate (“Whistleblowing”) e aggiornamento catalogo reati presupposto	6/3/2018
6.0	Aggiornamento relativo alla Legge 3/2019 (DDL Anticorruzione) e modifiche alla Parte Speciale sui reati contro la Pubblica Amministrazione	19/3/2019
7.0	Recepimento nelle Parti Speciali dei reati presupposto previsti dall'art 25 quinquiesdecies (Reati Tributari)	15/12/2020
8.0	Aggiornamento della Parte Generale, della Parte Speciale, del Risk Assessment, dello Statuto dell'OdV e dell'elenco reati	12/12/2023
9.0	Aggiornamento del Risk Assessment, della Parte Generale, della Parte Speciale e dell'elenco reati	18/12/2024
10.0	Aggiornamento della Parte Generale, della Parte Speciale e dell'elenco reati	16/12/2025

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale
Aggiornamento – 16 Dicembre 2025

INDICE

DEFINIZIONI E GLOSSARIO	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	7
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	7
1.2 FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO	8
1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA SOCIETÀ	8
1.4 ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ	9
1.5 CARATTERISTICHE DEL MODELLO	10
1.6 SANZIONI	11
2. ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI SCAT P.V. SPA	13
2.1 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ESERCITATA	13
2.2 CORPORATE GOVERNANCE	15
2.3 ORGANIGRAMMA.	16
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SCAT P.V. SPA	17
3.1 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	17
3.2 STRUTTURA DEL MODELLO	18
3.3 FINALITÀ DEL MODELLO.....	19
4. I DESTINATARI DEL MODELLO	20
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
5.1 NOMINA E DURATA IN CARICA	21
5.2 COMPITI DELL'OdV	21
5.3 COMPOSIZIONE	22
5.4 IL REQUISITO DELLA PROFESSIONALITÀ	23
5.5 IL REQUISITO DELLA INDIPENDENZA	23
5.6 EFFETTIVITÀ E CONTINUITÀ DELL'AZIONE	24
5.7 LINEE DI RIPORTO	24
5.8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
5.9 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELL'OdV	26
5.10 AUTONOMIA FINANZIARIA	27
5.11 STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
6. SEGNALAZIONI RISERVATE (C.D. "WHISTLEBLOWING")	27
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
7.1 PRINCIPI GENERALI	29

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

7.2	DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	30
7.3	SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE NON DIRIGENZIALE	31
7.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DIRIGENZIALE	33
7.5	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	34
8.	IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	34
8.1	FORMAZIONE	34
8.2	COMUNICAZIONE	36
9.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	37
9.1	INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI	37
10.	ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO	38

Allegato A - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Allegato B - Mappatura delle Aree ed Attività a Rischio di reato

Allegato C - Elenco dei reati presupposto

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Attività sensibili	Le attività operative e societarie nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Attività strumentali	Le attività operative o societarie che risultano potenzialmente strumentali alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Consulenti	Soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società
Decreto o Dlgs 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Responsabilità Amministrativa degli Enti” e successive modifiche ed integrazioni
Destinatari del Modello	Soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello ai sensi del Decreto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Organi Societari, gli Amministratori, i Dipendenti, i Consulenti, gli agenti, i Collaboratori e i Partner nonché coloro che operano su mandato della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, anche di fatto, rapporti o relazioni negoziali o di collaborazione operando nell’interesse della Società medesimo
Dipendenti	Soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato
Incaricato di un pubblico servizio	Colui/Colei che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.)
Linee Guida Confindustria	Documento-guida di Confindustria (originariamente approvato il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate a giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001; Linee Guida sulla disciplina del whistleblowing del gennaio 2018

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

Linee Guida Assopetroli:	Documento – guida di Assopetroli, approvato il 1° agosto 2016 per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001
Modello o Modello Organizzativo	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SCAT Punti Vendita SpA, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati
Organismo di Vigilanza o OdV	L'organismo previsto analizzato al paragrafo 5 del presente Modello
Pubblico ufficiale:	Colui / Colei che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.)
Partner	Sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata
Reati Presupposto: i	Fattispecie di reato e delitto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di Lavoro (“SGSL”)	Insieme di norme, procedure e strumenti organizzativi sviluppati ed adottati ai sensi del Dlgs 81/08 e finalizzati alla definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza ai sensi dell’art.6 c.1, lett. A del Decreto 231/01 idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Società o SCAT	SCAT Punti Vendita SpA, avente sede legale in Reggio Emilia, Via Sevardi 17. Codice Fiscale e partita IVA numero 00668990351

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

Soggetti apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società
Soggetti subordinati	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
Soggetti Terzi	Partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società
Violazione	La messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nei relativi Protocolli, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, prescritti nel Modello e nei relativi Protocolli, ovvero richiesti dalla legge, che espongano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Ambito di applicazione e natura della responsabilità degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora innanzi, per brevità, il "Decreto") ha previsto per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità che Società ed enti possano essere direttamente chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

La platea degli enti interessati è costituita sia da quelli dotati di soggettività giuridica (Società di persone e di capitali) che da Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi dal novero degli enti interessati dalla norma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'art. 27 della Costituzione – che prevede il carattere personale della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena –escluderebbe la Società dai soggetti imputabili poiché persona non fisica e quindi non dotata della capacità di autodeterminazione necessaria per formare ed attuare una volontà criminosa caratterizzata almeno dalla colpa.

Il legislatore ha ovviato all'ostacolo introducendo la responsabilità amministrativa della Società, come autonoma da quella penale della persona fisica che ha agito nel nome e nell'interesse della Società stessa, individuando così una responsabilità dualistica basata sui seguenti concetti:

- la responsabilità per la Società in caso di fatto omissivo proprio;
- la responsabilità della Società per colpa nell'accezione di "colpa di organizzazione e/o di politica di impresa";
- l'assenza di colpa se la Società si è dotata di un sistema organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione di reati.

La Società potrà quindi escludere la propria responsabilità solo adottando un adeguato modello capace, attraverso un insieme di regole e procedure, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. La responsabilità di Società ed enti si traduce nel loro assoggettamento a pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. Occorre tuttavia fare degli opportuni distingu:

- le pene previste si applicano solo in casi specifici e per fattispecie di reato ben definite;
- nessun ente potrà essere considerato responsabile per reati commessi da chi ha agito nell'interesse della Società stesso prima dell'entrata in vigore del Decreto o nelle ipotesi di reato non espressamente previste dal legislatore;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- la responsabilità che grava sull'ente non è penale, ma amministrativa. Si tratta di una responsabilità extrapenale amministrativa e autonoma, quindi non solidale con l'autore del reato;
- la responsabilità della Società nasce dal collegamento agente/ente e dal vantaggio diretto derivante all'ente dal compimento del reato;
- la responsabilità della Società sussiste anche se non è possibile identificare l'autore: è sufficiente che l'atto provenga dalla Società e che sia stato posto in essere da soggetti dotati di poteri direttivi o da soggetti a loro sottoposti;
- la responsabilità della Società non sussiste se l'autore non è annoverato tra i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della Società;
- per il pagamento della sanzione risponde solo la Società con il proprio patrimonio anche in caso di estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia o di mancata identificazione dell'autore.

1.2 Fattispecie di reato e di illecito

La responsabilità della società sorge solo per reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (cd. "Reati Presupposto", di cui all'allegato C).

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità alla Società

Affinché sia ravvisabile una responsabilità amministrativa della Società per i Reati Presupposto, è necessario che si perfezionino due requisiti individuati dall'art. 5 del Decreto. È infatti necessario che:

- (i) il reato sia commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Società (cd. "requisito soggettivo"), ovvero da:
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. "soggetti apicali");
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei sopra indicati soggetti apicali (cd. "soggetti sottoposti ad altrui direzione").

Per soggetti apicali si intendono coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Si tratta, per SCAT, del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché di quei soggetti che esercitano "anche di fatto" atti di gestione. In tale ottica assume particolare importanza la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni per la quale si rimanda "Organigramma", di cui al successivo paragrafo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

Per soggetti sottoposti ad altrui direzione si intendono invece i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale della Società, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali, quali, ad esempio, agenti, collaboratori ed i consulenti.

- (ii) il reato sia commesso, anche solo parzialmente, nell'interesse o a vantaggio della Società (c.d. "requisito oggettivo").

L'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il vantaggio sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La Società non risponde, invece, se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

1.4 Esimente della responsabilità

La sussistenza dei requisiti menzionati nel paragrafo precedente è condizione necessaria ma non sufficiente per affermare la responsabilità della Società. Il Decreto stabilisce, infatti, che la Società non è punibile se prima della commissione del reato:

- ha adottato ed efficacemente attuato un "Modello di organizzazione e di gestione" (d'ora innanzi, per brevità, il "Modello"), idoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposto della specie di quello che è stato realizzato;
- ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza"), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;
- l'Organismo di Vigilanza è stato diligente nello svolgere i propri compiti di controllo sul Modello.

Il Modello opera quindi quale causa di non punibilità della Società in caso di commissione di un Reato Presupposto – in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra delineati – sia da parte di un soggetto apicale sia da parte di un soggetto subordinato, con le seguenti differenze:

- per i reati commessi da un soggetto apicale la Società deve dimostrare che il reato è stato commesso "eludendo fraudolentemente" il Modello. La Società deve quindi provare che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo ha violato intenzionalmente, aggirandolo;
- per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, la Società può essere sanzionata solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se la Società, prima della

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

É opportuno precisare che la predisposizione dei modelli e l'istituzione dell'organo di controllo non sono obbligatorie, ma costituiscono una precauzione necessaria affinché la Società possa godere delle esimenti di responsabilità.

In ogni caso i modelli organizzativi stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 costituiscono strumenti adatti non solo ad evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge a carico delle Società, ma anche a migliorare le funzioni di organizzazione, amministrazione e controllo nell'ambito della *governance* societaria, nonché a rafforzare l'immagine di efficienza, trasparenza ed etica commerciale che la Società stessa diffonde sul mercato.

1.5 Caratteristiche del Modello

La responsabilità della Società è ricondotta alla mancata adozione o al mancato rispetto di determinati standard organizzativi. Per la Società è sufficiente quindi provare di avere adottato ed attuato il Modello e l'Autorità Giudiziaria dovrà provare l'inefficacia dello stesso.

La legge non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma individua alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti essenziali. Non viene quindi previsto un modello di organizzazione *standard*, atteso che nella realtà ciascuna struttura organizzativa presenta tratti distintivi autonomi, di conseguenza differenti saranno i modelli di organizzazione e di gestione che dovranno essere adeguati in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, nonché idonei a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Quanto più si conoscono i processi decisionali, maggiori saranno le possibilità di predisporre modelli rispondenti alla *ratio* del Decreto e pertanto sarà fondamentale, in fase di progettazione, individuare:

- nell'organizzazione della Società, i soggetti apicali e le attività a rischio reato;
- le situazioni nelle quali tali soggetti potrebbero avere interesse ad aggirare fraudolentemente i modelli con lo scopo di commettere reati;
- le modalità attraverso cui si potrebbe realizzare l'elusione fraudolenta del Modello.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- (i) efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi. Il Decreto prevede, sotto questo profilo, che il Modello debba avere i seguenti requisiti minimi:
 - siano individuate le attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
 - siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
 - sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- (ii) adottato preventivamente dall'organo dirigente della Società, che deve avere affidato il controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curarne l'aggiornamento, ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- (iii) effettivamente attuato, ovvero il suo contenuto trovi effettiva applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno. Il Decreto prevede, sotto questo profilo, la necessità di una verifica e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, sia qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto.

Nel caso in cui, nonostante l'adozione di un modello dotato delle caratteristiche suddette, si verificasse l'aggiramento fraudolento del sistema e la commissione del reato, tali fatti saranno da considerarsi "eventi ragionevolmente imprevedibili" da parte della Società, con la conseguenza che la commissione dell'illecito non risulterà idonea a dimostrare *ex post* l'inadeguatezza del Modello posto in essere.

Il Decreto dispone, inoltre, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. Nel marzo 2002 Confindustria ha approvato le prime "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione e successivamente integrate con riferimento alle varie fattispecie di Reato Presupposto progressivamente inserite nel Decreto, sino all'ultima revisione del giugno 2021. Inoltre, il 1° agosto 2016 sono state approvate le Linee Guida di Assopetroli, associazione di categoria cui la Società aderisce.

1.6 Sanzioni

L'accertamento della responsabilità amministrativa della Società è strettamente connesso alla materia penale; pertanto, spetta al giudice penale accertare la responsabilità e infliggere le sanzioni. Nella maggior parte dei casi il procedimento per l'illecito amministrativo viene riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore materiale dello stesso e, in quanto compatibili, trovano applicazione le norme procedurali disciplinanti i reati da cui l'illecito amministrativo dipende.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

La mancata adozione del Modello dovrà essere ben motivata perché siano chiare all'autorità giudiziaria le valutazioni da parte di chi ha compiti gestori all'interno della Società.

L'art. 9, co. 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei Reati Presupposto, ovvero:

(i) sanzione pecuniaria, che consiste in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità della Società, all'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. In caso di condanna della Società la sanzione pecuniaria è sempre applicata e al relativo pagamento risponde solo la Società con il suo patrimonio; (ii) sanzioni interdittive, che prevedono un "obbligo di non fare" e sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste per quella fattispecie di Reato Presupposto dal Decreto ed hanno durata temporanea, da determinarsi da parte del giudice in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni; possono essere applicate in misura maggiore (da quattro a sette anni) nei casi di condanna per alcune ipotesi di corruzione. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso;

(iii) confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna, in quanto consegue automaticamente all'accertamento della responsabilità della Società, la quale consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;

(iv) pubblicazione della sentenza di condanna, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese della Società, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

2. ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI SCAT P.V. SPA

2.1 Tipologia di attività esercitata

(OMISSIS)

2.2 Corporate Governance

(OMISSIS)

ASSEMBLEA DEI SOCI

(OMISSIS)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(OMISSIS)

COLLEGIO SINDACALE

(OMISSIS)

SOCIETÀ DI REVISIONE

(OMISSIS)

2.3 Organigramma.

(OMISSIS)

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SCAT P.V. SPA

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo, la Società ha deciso di procedere con la sua attuazione sin dal dicembre 2010, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

3.1 Predisposizione del Modello

L'aggiornamento del presente Modello, così come la prima redazione, è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione, aggiornamento e revisione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi specifici connessi ai reati presupposto ex Dlgs 231/01, con particolare riferimento ai reati che sono stati individuati 'rilevanti' per la Società, in linea con le disposizioni del Decreto e delle Linee Guida:

- a) **identificazione delle attività/processi sensibili (*as is analysis*)** - attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigramma, deleghe di poteri e procure formalizzate, attività svolte, sistema di *governance*, Sistema di Gestione degli adempimenti ambientali, verbali dei Consigli di Amministrazione, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste e colloqui con soggetti preposti ai vari settori dell'attività aziendale sono stati individuati i processi e le attività soggetti al rischio di possibile commissione dei reati indicati dal Decreto;
- b) **identificazione delle azioni di miglioramento (*gap analysis*)**: sulla base della situazione esistente come sopra accertata, sono state individuate e successivamente implementate le azioni necessarie per il miglioramento del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la predisposizione del Modello, anche alla luce degli episodi "sentinella" o di quelli che hanno portato a situazioni potenzialmente integranti reati presupposto;
- c) **definizione e formalizzazione del Modello**: sulla base dei risultati delle fasi di analisi, si è provveduto alla definizione e formalizzazione degli elementi del Modello, tra cui:
 - l'individuazione e la predisposizione dei principi di comportamento generali e specifici e delle procedure aziendali tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative di svolgimento delle attività nelle aree a rischio di reato;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la predisposizione di un idoneo sistema sanzionatorio disciplinare e di un adeguato sistema di formazione e diffusione del Modello.

3.2 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di:

(iii) una Parte Generale, che comprende una breve disamina delle componenti essenziali del Modello, tra cui l'individuazione delle categorie di reato rilevanti per la Società, l'individuazione dei destinatari del Modello, le caratteristiche principali, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio posto a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, nonché il sistema di formazione e comunicazione del Modello;

(iv) Nove Parti Speciali, concernenti i seguenti Reati Presupposto:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto) e induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
2. Reati informatici (art. 24 bis del Decreto) e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 24 novies del Decreto);
3. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto) e delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis del Decreto);
4. Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
5. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del Decreto);
6. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti (art. 25 novies del Decreto);
8. Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
9. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
10. Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto).

Sono, inoltre, parte integrante del presente documento lo "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" (Allegato A), la "Mappatura delle Aree ed Attività a Rischio di reato" (Allegato B),

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

l'“Elenco dei reati presupposto” (Allegato C), nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

3.3 Finalità del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati presupposto, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione di tali reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione;
- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge – in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- censurare ogni forma di comportamento illecito in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato dei Destinatari del Modello rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e conseguentemente evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le aree di attività a rischio afferenti l'attività della Società, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione e sul costante funzionamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- registrare correttamente tutte le operazioni della Società nell’ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati ambientali rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- assicurare l’effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nonché delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell’attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all’interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l’attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell’ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell’ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

4. I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché mantengano, nell’espletamento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del Modello della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo nella Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- i dipendenti della Società, i lavoratori ad essa distaccati e/o somministrati;
- coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato o temporaneo o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, ecc.);
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (consulenti, periti, ecc);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- i fornitori, i fornitori di servizi anche in *outsourcing* e terze parti che operano con la Società nell’ambito delle aree di attività cosiddette “sensibili”.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione, nonché il Codice Etico.

I contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi (fornitori e consulenti), devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e dei principi del Decreto, nonché, qualora necessario, l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza della Società. Tali clausole devono altresì prevedere la possibilità per la Società di risolvere detti rapporti contrattuali in caso di violazioni da parte dei terzi degli obblighi sopra indicati.

5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Nomina e durata in carica

Al fine di dare concreta attuazione al Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del medesimo nonché di curare il suo aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione di SCAT P.V. SpA provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi. I membri potranno essere confermati nei successivi trienni, sono revocabili solo per giusta causa e decadono per il venir meno dei requisiti di indipendenza di seguito meglio contemplati o per assenza ingiustificata dalle riunioni dell’OdV.

5.2 Compiti dell’OdV

L’Organismo di Vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- vigilare sull’effettività del Modello mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello e attraverso il presidio delle aree a rischio di reato individuate nelle parti speciali. Per poter ottemperare a tali doveri l’Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello verificando le procedure di controllo. Ogni operazione ritenuta a rischio specifico deve essere segnalata all’Organismo dai responsabili interni. Ciò consentirà di procedere, in ogni momento, alla effettuazione dei controlli che descrivono le caratteristiche e le finalità dell’operazione ed individuano chi ha autorizzato, registrato e verificato l’operazione. L’Organismo dovrà attivare le procedure di controllo considerando l’esigenza dell’operatività aziendale ed il fatto che la responsabilità

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

primaria sulla gestione delle attività è comunque demandata ai responsabili delle Direzioni e/o ai vertici aziendali e agli organi sociali a ciò deputati.

- b. Verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, cioè l'idoneità a prevenire i comportamenti che intende escludere e contrastare, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del medesimo, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli, dei protocolli e della *governance* nel suo complesso.
- c. Proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessarie correzioni ed adeguamenti. In particolare l'Organismo deve:
 - accertare che il Modello sia mantenuto aggiornato conformemente alla evoluzione della legge, nonché in conseguenza delle modifiche alla organizzazione interna e all'attività aziendale;
 - collaborare alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (codici deontologici, istruzioni operative, protocolli, procedure di controllo, ecc.) dedicata alla prevenzione dei rischi;
 - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti di SCAT P.V. SpA del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti eventualmente necessari nonché collaborando con la Direzione alla istituzione di specifici seminari di formazione;
 - provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga per la concreta attuazione del Modello;
 - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

5.3 Composizione

Nulla dispone il Decreto in merito alla composizione dell'Organismo, limitandosi a fornire una sintetica definizione dello stesso, inteso come "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo". Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6, D. Lgs. 231/01, nelle Società di capitali le funzioni dell'organismo di vigilanza possono essere svolte anche dal collegio sindacale. Il Legislatore rimette ogni decisione in ordine alla composizione dell'Organismo di Vigilanza ai singoli enti che intendono adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, scelta che deve risultare adeguata alla specifica realtà aziendale. La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'Organismo di Vigilanza, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

dell'ente, delle relative regole di *Corporate Governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dai propri consulenti, al fine di individuare e raffrontare i diversi punti di forza con le eventuali criticità delle diverse soluzioni prospettate ed ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'OdV ad un organismo collegiale costituito ad hoc, da due professionisti esterni e da un membro interno.

5.4 Il requisito della professionalità

Il rispetto di tale requisito deve essere garantito dall'esperienza personale del componente dell'Organismo, il quale deve essere dotato di competenze tecniche e specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni demandate per legge all'Organismo. In particolare, le competenze cui si fa riferimento sono così individuabili:

- competenze legali penalistiche: padronanza della interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze nella organizzazione: specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e analisi delle procedure; conoscenza dei principi generali della legislazione in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
- competenze in materia di analisi e controllo: esperienza in materia di sistemi di controlli interno maturati in ambito aziendale;
- competenze in ordine ai controlli di flussi finanziari.

5.5 Il requisito della indipendenza

I professionisti esterni non potranno avere in corso incarichi di collaborazione o consulenza con SCAT P.V. SpA (né con Società da questa controllate o a questa collegate) o averne assunti nell'ultimo anno.

Il membro interno non può essere un amministratore di SCAT P.V. SpA (né di sue controllate).

Il membro interno, limitatamente allo svolgimento delle funzioni di componente dell'OdV, è affrancato dalle ordinarie linee di dipendenza gerarchica.

5.6 Effettività e continuità dell'azione

Tale requisito è necessario per garantire all'Organismo la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale.

L'Organismo deve riunirsi collegialmente, per l'espletamento delle attività di verifica, almeno trimestralmente.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte di un membro a due riunioni dell'OdV durante l'esercizio si considera giusta causa di decadenza dalla carica.

5.7 Linee di riporto

L'Organismo di Vigilanza sarà posto in posizione referente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza indirizzerà al Consiglio di Amministrazione, salvo specifiche necessità, almeno una relazione annuale sul Modello di Organizzazione e di Gestione, contenente:

- le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie;
- l'eventuale raccomandazione di provvedere all'aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche legislative intervenute ovvero nell'assetto societario e organizzativo;
- una sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da porre in essere.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di essere sentito ogni qualvolta lo ritenga necessario.

5.8 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 dispone che il Modello adottato preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi, posti in capo alle funzioni aziendali a rischio di reato, saranno attuati quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza e riguarderanno le anomalie riscontrate nell'ambito della propria funzione. L'inadempimento dell'obbligo di informazione deve essere considerato come specifico illecito disciplinare.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'OdV ha poteri ispettivi e di controllo che gli permettono di accedere liberamente, senza limitazioni, presso tutti i settori di attività aziendali al fine di richiedere ed acquisire, da tutto il personale dipendente e dirigente, informazioni, documentazione e dati funzionali all'espletamento dell'incarico. L'OdV può richiedere, inoltre, informazioni rilevanti a collaboratori esterni e prendere visione nonché

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

estrarre copia dei libri sociali, dei principali contratti e delle procure in materia di deleghe di potere.

L'OdV deve essere costantemente informato di quanto avviene in azienda in ordine alla gestione e alla operatività, ove ciò possa determinare modifiche alle valutazioni espresse in merito al funzionamento del modello organizzativo. Esso è tenuto a relazionarsi periodicamente con l'organo amministrativo nei confronti del quale instaura un rapporto di collaborazione e cooperazione.

L'OdV deve essere in grado di acquisire le informazioni riguardanti principalmente:

- le anomalie riscontrate nell'esercizio dell'attività d'impresa che facciano ragionevolmente ipotizzare una violazione degli obblighi contenuti nel Modello;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree di competenza dei vari responsabili;
- ogni accertamento o verifica dell'autorità pubblica;
- la conclusione di operazioni commerciali o finanziarie rilevanti per consistenza economica, modalità di esecuzione, grado di rischio, coinvolgimento di parti correlate, ecc.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i soggetti terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata. Fermo quanto precede, l'Organismo di Vigilanza potrà stabilire ulteriori flussi informativi al fine di garantire un controllo più efficace sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

A tal fine, all'interno del Modello sono previsti, in base all'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto, specifici obblighi informativi in capo a tutti i Destinatari delle indicazioni in esso contenute. Nella prassi, relativamente agli obblighi di riferire o alla facoltà di consultazione dell'OdV, viene previsto che:

- i soggetti apicali e i responsabili di direzione e di funzione possano interloquire direttamente con l'OdV;
- il personale dipendente non responsabile di funzione e i collaboratori possano interloquire con l'OdV per il tramite del proprio superiore o direttamente, qualora lo richiedano particolari esigenze o giustificati motivi.

L'efficacia dell'attività svolta dall'OdV trova fondamentale supporto in un sistema tempestivo, corretto e completo di segnalazioni ed informazione provenienti dai Destinatari del Modello, che dovranno pertanto garantire la massima cooperazione.

5.9 Obblighi di segnalazione dell'OdV

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare tutte le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;
- laddove opportuno, informare tempestivamente per iscritto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti;
- nei limiti delle proprie competenze, fornire tutto il supporto richiesto dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale al fine di valutare approfonditamente le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

Fermo quanto precede, qualora l'OdV ritenga che le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni possano, anche solo in astratto, costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, si impegna a redigere apposita relazione scritta e a trasmetterla tempestivamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione. Detta segnalazione dovrà essere svolta nel rispetto della disciplina del c.d. "whistleblowing".

5.10 Autonomia finanziaria

Al fine di garantire all'OdV la necessaria autonomia finanziaria, il CdA approva il budget annuale di spesa sulla base della semplice richiesta dell'OdV.

Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo richiede di volta in volta per iscritto l'autorizzazione di spesa al CdA.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

5.11 Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione istituisce e fissa i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza attraverso apposito Statuto (Allegato A).

L'Organismo di Vigilanza potrà dotarsi di un regolamento di funzionamento che disciplini la sua attività, purché tale regolamento non si ponga in contrasto con il Modello.

6. SEGNALAZIONI RISERVATE (C.D. "WHISTLEBLOWING")

Il D. Lgs. n. 24/2023 ha modificato la disciplina del c.d. "Whistleblowing", non più obbligatoria per le sole società che hanno adottato un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 ma esteso a tutte le società che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (oltre ad alcune società che operano – in via esemplificativa – nel campo della sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare etc.).

La Società ha istituito il canale interno che prevede la possibilità di inoltrare le segnalazioni in forma scritta attraverso la piattaforma web Mywhistleblowing Scat, con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso la piattaforma ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

Il canale interno è accessibile tramite il sito istituzionale web www.scat.it.

Le segnalazioni di eventuali anomalie e violazioni del Modello devono essere inviate direttamente all’OdV utilizzando le modalità indicate nella procedura “Segnalazioni Whistleblowing”, procedura che viene via via aggiornata in conformità al dettato normativo applicabile.

La Società ha individuato ed incaricato come gestore delle segnalazioni un professionista autonomo ed indipendente, che sarà tenuto a gestire le segnalazioni nei termini di legge.

Le segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti aventi ad oggetto la commissione ovvero il sospetto di un’eventuale commissione di Illeciti. È opportuno, pertanto, che ogni segnalazione, al fine di essere ritenuta circostanziata, sia corredata dai seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- b) l’indicazione degli elementi circostanziali di tempo e di luogo riguardanti i fatti segnalati;
- c) le generalità del segnalato se conosciute, ovvero altri elementi idonei ad identificare segnalato;
- d) l’eventuale indicazione di altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa;
- e) i documenti che possano avvalorare e/o confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- f) ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire utile riscontro dei fatti segnalati.

Nell’effettuare la segnalazione, il segnalante dovrà fornire le proprie generalità o, comunque, elementi che consentano di procedere alla sua identificazione. I canali sono stati istituiti con la finalità specifica di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e, ove il segnalante lo preferisca, l’anonimato.

Il gestore delle segnalazioni agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l’anonimato circa l’identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si rammenta inoltre che coloro che violino le misure di tutela del segnalante, così come i segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all’applicazione di sanzioni disciplinari, ove applicabili.

SCAT, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) nonché dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2108 (di seguito anche “Codice Privacy”)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

tratterà i dati personali acquisiti mediante i flussi informativi per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto 231/01 e ss.mm. e dal Modello Organizzativo. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. I soggetti interessati, come individuati all'art. 4 n. 1) del GDPR, potranno esercitare i diritti riconosciutigli ai sensi degli artt. 15 – 22 dal GDPR rivolgendosi al titolare mediante invio di apposita richiesta via mail all'indirizzo privacy@scat.it, oppure a mezzo posta raccomandata presso la sede della Società.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b), del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali potrà essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Il sistema disciplinare si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati, nonché la tempestività e la puntualità di applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi gli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento all'effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- le eventuali circostanze aggravanti (quali le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione) o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai dipendenti ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore. La Società assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

7.2 Destinatari del sistema disciplinare

I destinatari del presente sistema disciplinare, i quali corrispondono ai destinatari del Modello stesso, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi e alle procedure definite nel Modello.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi, delle regole e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente le procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV e/o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- l'omessa segnalazione all'OdV delle violazioni rilevate;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- l'aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- le violazioni descritte dall'art. 21, comma 1°, D. Lgs. 24/2023 (c.d. "Whistleblowing");
- l'aver commesso ritorsioni o avere ostacolato (o tentato di ostacolare) una segnalazione o aver violato l'obbligo di riservatezza delle segnalazioni e del segnalante;
- non aver istituito i canali di segnalazione, non aver adottato procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero averle adottate in maniera non conforme al dettato normativo, nonché il non aver svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Ogni eventuale violazione dei suddetti dettami rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

7.3 Sanzioni nei confronti di personale dipendente in posizione non dirigenziale

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Modello, nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti, nel Codice Etico nonché nelle procedure e *policy* aziendali hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In particolare, in applicazione dei principi di

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

proporzionalità nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione, incorre nei provvedimenti di:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento con preavviso

il lavoratore che:

- non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;
- adotti, nell'espletamento di attività a rischio reato (come definite nella Parte Speciale del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, inoltre, nel provvedimento di licenziamento senza preavviso, ma con trattamento di fine rapporto il dipendente che:

- non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti, adotti nell'espletamento di Attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL e del Modello, l'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

7.4 Sanzioni nei confronti di personale dipendente in posizione dirigenziale

Nei casi di:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso e dei protocolli aziendali e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate
- adozione, nell'espletamento di attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti

Le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tenendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società e, comunque, in conformità ai principi espressi dal CCNL.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione all'intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- ammonizione scritta;
- multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate;
- spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di Attività a rischio reato, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione aziendale e nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
- licenziamento per giusta causa.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenendo presente la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello.

7.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e *policy* aziendali da parte di uno o più degli Amministratori, dovrà essere informato senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del compenso;
- revoca dall’incarico per giusta causa da parte dell’Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello.

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

8. IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

8.1 Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile e obbligatorio per un’efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

I programmi di formazione sono soggetti a verifica da parte dell’OdV, dal quale necessitano di essere condivisi. La Direzione IT è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all’applicazione del Modello.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzionale al cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché alla capacità di apprendimento del personale e al grado di *commitment* del *management* a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

- il relatore deve essere competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica.

La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- del Sistema Disciplinare;
- delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento, nonché del Codice Etico;
- dei poteri e compiti dell'OdV;
- del sistema di *reporting* interno riguardante l'OdV.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze con riferimento al Modello, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta, nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

In caso di modifiche e aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute, inoltre, in ultimo, saranno organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

8.2 Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale, gli organi societari ed i collaboratori esterni e le controparti contrattuali siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida. In particolare, la comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti, tempestiva, aggiornata e accessibile.

Il piano effettivo di comunicazione relativo al presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione).

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente, oltre ai documenti di norma consegnati al neoassunto, il Modello e il Decreto, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

A tutti i collaboratori esterni e alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) deve essere fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa del Modello. Tale pubblicità potrà essere svolta con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di Reato Presupposto del Decreto.

9. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i “Soggetti Terzi”).

A questo scopo, l’OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un’informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch’essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello della Società.

La Società, previa proposta dell’OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

9.1 Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad informare immediatamente l’OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello.

La segnalazione è effettuata direttamente all’Organismo di Vigilanza, tramite l’invio di una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: odv@scat.it, ovvero per posta ordinaria presso SCAT P.V. SpA., Via Sevardi n. 17, 42124 Reggio Emilia, indicando “alla C.A. dell’OdV di SCAT P.V. SpA.”.

La Società ha adottato inoltre il canale delle segnalazioni whistleblowing accessibile attraverso il sito web istituzionale www.scat.it

La Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

10. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” [in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01], la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti. Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

È, in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

* * * * *



PRODOTTI PETROLIFERI

SCAT PUNTI VENDITA SpA

Sede legale in Reggio Emilia

Via Sevardi 17

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
SULLA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"**

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO "A"

Aggiornamento - 18 dicembre 2024

1. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- l'Organismo è composto da minimo tre componenti che provvedono a nominare il presidente;
- ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:
 1. non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
 2. non dovranno svolgere funzioni operative all'interno della Società (se ciò accadesse dovrà comunque essere salvaguardato il principio di indipendenza dell'organismo; ne consegue quindi che la maggioranza dovrà essere estranea a funzioni operative);
 3. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo (salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato del membro interno), né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
 4. non dovranno far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
 5. non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
 6. non dovranno essere stati condannati (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati "presupposto";
 7. non dovranno essere sottoposti ad "indagine", per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero ad altri reati ritenuti dal CdA gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, il CdA può valutare le argomentazioni dell'interessato – e con il parere favorevole degli altri membri dell'OdV – decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere del requisito di indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

- i membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati; tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di Reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società e/o degli Amministratori, nel qual caso il neo eletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo;
- rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1/2/3/4/5 e la sopravvenuta incapacità;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa;
- rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- in caso di dimissioni o decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo;
- l'Organismo si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo i componenti.

2. REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Organismo disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo è presieduto dal Presidente, il quale stabilisce gli ordini del giorno ed il luogo delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal segretario o dal membro più anziano di età;
- l'Organismo è convocato dal Presidente o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro;
- la convocazione può essere effettuata via e-mail salvo conferma con lo stesso mezzo di convocazione citato;
- la convocazione dovrà avvenire con 7 giorni di preavviso, salvo casi di urgenza (potrà essere disciplinato altresì da eventuale regolamento a cura dello stesso OdV);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

- le sedute potranno svolgersi per video o tele conferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- le funzioni di segretario sono attribuite dall'Organismo ad un suo membro;
- il segretario redige il verbale di ciascuna seduta che sottoscrive insieme al Presidente.

3. LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, fornitori ed outsourcer e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle Attività a rischio di reato;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, ai Dipendenti e agli outsourcer, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

aziendali preposte, dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto;

II. con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito delle Aree o delle Attività a rischio di Reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dai Dipendenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con gli outsourcer e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.). Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

4. TEMPISTICHE DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il calendario e le modalità delle riunioni dell'O.d.V. sono stabiliti dal Regolamento dello stesso Organismo. In ogni caso l'O.d.V. si riunisce formalmente almeno una volta ogni 3 mesi, fatte salve situazioni di emergenza.

Di ogni riunione dev'essere redatto un verbale sul libro delle riunioni dell'O.d.V. Il verbale di ogni riunione è sottoscritto da tutti i membri dell'O.d.V. partecipanti alla riunione stessa.

Ovviamente nel tempo intercorrente tra dette riunioni l'OdV procede alle attività di propria competenza, attraverso le attività che i singoli componenti, per funzione e specifica competenza, svolgeranno.

Di questa e di ogni ulteriore e specifica attività deve essere redatta la relativa documentazione sottoscritta dall'interessato e tenuta quale "documento di lavoro" in apposito archivio presso l'OdV.

5. IL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

L'O.d.V. ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Organi Sociali Collaboratori esterni o Partner. Tali poteri sono demandati ai competenti Organi Societari (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ed Assemblea) ed al Management aziendale.

L'O.d.V. riporta:

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:
- in via immediata, segnalando eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza o l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento;
- a cadenza almeno annuale, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti dei processi aziendali sensibili;
- in ogni caso di emergenza, mediante la presentazione di note scritte e di dettagliate evidenze in merito alle attività in corso relative al controllo ed alla prevenzione dei rischi.

L'OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, presente il Collegio Sindacale, il piano di attività per l'anno successivo, nonché il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SCAT P.V. SPA, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da uno dei suoi membri, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente per iscritto gli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni devono avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle aree e/o attività "a rischio di reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del C.d.A. hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SCAT P.V. S.P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle aree di Attività a rischio di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Inoltre:

- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute attraverso il canale del c.d. "Whistleblowing", ex art. 6, comma 2 bis D. Lgs, 231/01 e ss.mm. (procedura "IST08 Segnalazioni all'OdV"); gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari.

7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico devono pervenire ai sensi della procedura "IST08 Segnalazioni all'OdV";
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

8. LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.

L'accesso al data base con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Al Collegio Sindacale e al Presidente della Società è consentito l'accesso al database in sola lettura.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Statuto dell'Organismo di Vigilanza

* * * * *



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
Commercializzazione prodotti petroliferi "Extra rete" Consumo e Ingrosso	Selezione clienti e gestione anagrafiche	Art 25 ter Reati societari	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati – Al fine di ottenere un ordine o contratto di vendita viene corrisposto al direttore acquisti di un potenziale cliente denaro o altra utilità.	A	I processi interessati e i principali protocolli di prevenzione e controllo adottati dal sistema di controllo interno sono i seguenti (laddove sia già formalizzata una procedura, si rimanda in toto al suo contenuto): IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI, APERTURA ANAGRAFICA/FIDI, DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI COMMERCIALI Le modalità sono regolamentate dalle procedure del Sistema di Gestione della Qualità ("SGQ"): "PROC_06 VENDITA AL CONSUMO" "PROC_09 GESTIONE AMMINISTRATIVA" "PROC_12 VENDITA ALL'INGROSSO"	M
	Partecipazione a bandi di gara pubblici	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA)	Art. 318 - 322bis e 346bis c.p. Corruzione/Induzione indebita a dare o promettere utilità/traffico di influenze illecite – Allo scopo di aggiudicarsi una gara pubblica, la Società corrisponde ad un pubblico ufficiale o a soggetti privati che vantino di essere vicini allo stesso un omaggio o altra utilità (ad esempio, assunzione di favore o consulenza fittizia).	A	GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA Le modalità sono regolamentate dalle procedure SGQ: "PROC_06 VENDITA AL CONSUMO" "PROC_07 GESTIONE SPEDIZIONE" "PROC_12 VENDITA ALL'INGROSSO"	M
	Gestione delle offerte commerciali e definizione delle condizioni commerciali di vendita Fatturazione attiva e gestione della tesoreria / Incassi Carico in raffineria e trasporto primario e secondario Gestione del deposito	Art 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. Ricettazione –Rapporti commerciali con soggetti che svolgono attività illecite (a titolo di esempio, SCAT potrebbe commercializzare gasolio o benzine di importazione non lecita ottenendo, in cambio, condizioni commerciali di acquisto a prezzi palesemente inferiori a quello di mercato). Art. 648 bis c.p. Riciclaggio - Sostituzione di flussi di denaro provenienti da attività illecita (delitto o contravvenzione) attraverso l'effettuazione di transazioni finanziarie a fronte di operazioni inesistenti e con controparti "di facciata" al fine di ostacolare l'identificazione di tale provenienza illecita. Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio - La Società iscrive a bilancio un costo rilevante relativo a fatture ricevute per forniture in realtà inesistenti emesse da un fornitore compiacente (reato di false comunicazioni sociali o «falso in bilancio» – art. 2621 c.c.). In tal modo, la Società consegue un indebito risparmio di imposta funzionale alla creazione di una provvista occulta (provenienza illecita). Tale provvista viene poi utilizzata per scopi aziendali.	A	CONSEGNE DA DEPOSITO - Rif. Procedura SGQ: "PROC_07 Gestione Spedizione" - Rif. Istruzione SGQ: "IST_07 (Controllo prodotto)" - Rif. Procedure SGS / RIR Il parco automezzi di SCAT è dotato di un sistema satellitare di controllo degli itinerari, delle quantità scaricate e degli eventi significativi verificatisi nel corso del viaggio; la piattaforma è gestita da una Società terza ed è accessibile tramite interfaccia web. CARICO IN RAFFINERIA Le modalità di gestione dei dati di consegna da utilizzare per la successiva fatturazione al cliente finale sono regolamentate dalle procedure SGQ: - Rif. Procedura SGQ: "PROC_10 Acquisto prodotti petroliferi" - Rif. Procedura SGQ: "PROC_12 Vendita all'Ingrosso" - Rif. Istruzione SGQ: "IST_05 (Gestione Buono di Carico)" - Rif. Procedure SGS / RIR CARICO IN DEPOSITO /STOCCAGGIO - Rif. Istruzione SGQ: "IST_07 (Controllo prodotto)" - Rif. Procedure SGS / RIR La Società si è dotata del sistema INFOIL, ottemperando all'obbligo normativo derivante dal recepimento della Direttoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (AdM) n.270116/RU del 27/07/2021. I serbatoi dei prodotti interessati sono asserviti da sistemi di misurazione livelli/temperature/densità, collegati in tempo reale ad una piattaforma informatica dove i dati possono essere consultabili dall'Ufficio AdM competente. INCASSO Le modalità di gestione sono regolamentate dalle procedure SGQ: "PROC_09 GESTIONE AMMINISTRATIVA" GARE PUBBLICHE SCAT partecipa a gare pubbliche per la fornitura di gasolio a soggetti della PA. Non esiste attività di marketing o commerciale rivolta allo sviluppo delle vendite ad Enti Pubblici. Le modalità di gestione sono regolamentate dalle procedure SGQ: "PROC_14 GESTIONE PROCEDURE DI OFFERTA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	M



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

					SELEZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI SCAT si avvale unicamente di fornitori di carburanti che siano operatori autorizzati e consolidati; sono esclusi approvvigionamenti da operatori occasionali. Le modalità di selezione sono regolamentate dalle procedure SGQ: - “PROC_05-Qualificazione e sorveglianza fornitori” - “PROC_10-Gestione acquisti prodotti petroliferi” - “IST_04 Criteri Valutazione fornitori”	
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
-----------------	---------------------	--------------------	---	------------------	--	-----------------



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

					L'acquisto di beni e servizi è regolamentato dalla procedura interna "Procedura per acquisti ed appalti". Valutazione dei fornitori SCAT seleziona i propri fornitori di beni in base ai seguenti fattori di valutazione previsti dalla Procedura IST_04 "Criteri di valutazione fornitori": - Logistica (puntualità nelle consegne, rispetto dei lead time richiesti) - Supporto postvendita (reclami, resi, modifiche) - Qualità della consegna (che SCAT intende come conformità delle consegne alle specifiche di acquisto). CONTROLLO DEI PREZZI DI ACQUISTO - Rif. Procedura SGQ: "PROC_10-Gestione acquisti prodotti petroliferi" PAGAMENTO A FORNITORI Le modalità di gestione sono regolamentate dalla procedura SGQ: - "PROC_09 GESTIONE AMMINISTRATIVA"	
Ciclo Attivo Rete	Consegna diretta Gestione delle anagrafiche Fatturazione attiva Tesoreria / Incassi	Art 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. Ricettazione –Rapporti commerciali con soggetti che svolgono attività illecite (a titolo di esempio, SCAT potrebbe commercializzare gasolio o benzine di importazione non lecita ottenendo, in cambio, condizioni commerciali di acquisto a prezzi palesemente inferiori a quello di mercato). Art. 648 bis c.p. Riciclaggio - Sostituzione di flussi di denaro provenienti da attività illecita (delitto o contravvenzione) attraverso l'effettuazione di transazioni finanziarie a fronte di operazioni inesistenti e con controparti "di facciata" al fine di ostacolare l'identificazione di tale provenienza illecita. Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio - La Società iscrive a bilancio un costo rilevante relativo a fatture ricevute per forniture in realtà inesistenti emesse da un fornitore compiacente (reato di false comunicazioni sociali o «falso in bilancio» – art. 2621 c.c.). In tal modo, la Società consegue un indebito risparmio di imposta funzionale alla creazione di una provvista occulta (provenienza illecita). Tale provvista viene poi utilizzata per scopi aziendali.	A	I processi interessati e i principali protocolli di prevenzione e controllo adottati dal sistema di controllo interno sono i seguenti (laddove sia già formalizzata una procedura esterna, si rimanda in toto al suo contenuto): I punti vendita stradali di SCAT vengono gestiti da soggetti terzi, con i quali viene stipulato un apposito contratto; nessun impianto è gestito direttamente da SCAT; una parte degli impianti è gestita dalla controllata: C.I.S. NORD SRL, con la quale vige ugualmente un contratto di gestione. La responsabilità della gestione dell'impianto è a carico dei gestori. Le condizioni commerciali della vendita al gestore sono definite dal contratto. Per quanto riguarda i punti vendita convenzionati con le Compagnie Petrolifere, è sempre presente un contratto tra SCAT e la Compagnia per l'acquisto dei prodotti. Nei casi in cui il contratto con la Compagnia preveda che sia SCAT a rifatturare la vendita al gestore, SCAT riceve giornalmente un flusso informatico contenente i dati necessari per la fatturazione al gestore. I dati ricevuti vengono controllati e riconciliati al momento della ricezione della fattura di acquisto del fornitore. Per quanto riguarda i punti vendita a marchio proprio, non esiste un contratto con una Compagnia e le modalità operative per la gestione della fornitura seguono di fatto le stesse regole previste per le forniture extrarete, e descritte nelle procedure SGQ: - "PROC_05-Valutazione e sorveglianza fornitori" - "PROC_06 VENDITA AL CONSUMO" - "PROC_07 GESTIONE SPEDIZIONE" - "PROC_09 GESTIONE AMMINISTRATIVA" - "PROC_10-Gestione acquisti prodotti petroliferi" - "PROC_12 VENDITA ALL'INGROSSO" CONTROLLO DEI PREZZI DI ACQUISTO - Rif. Procedura SGQ: "PROC_10-Gestione acquisti prodotti petroliferi" Tutti i prezzi di acquisto sono inseriti nel sistema gestionale NAV in listini per fornitore/base di carico e sono sempre tracciabili. PAGAMENTO A FORNITORI Le modalità di gestione sono regolamentate dalla procedura SGQ: - "PROC_09 GESTIONE AMMINISTRATIVA"	M



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

Ciclo attivo						
Rete	Carico in deposito di merce acquistata	25bis-1 Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 15 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio - – Tramite alterazione dei sistemi di erogazione del carburante dell'autocisterna vende quantità diversa da quella pattuita. Tramite alterazione dei sistemi di erogazione del carburante dell'autocisterna vende qualità diversa da quella pattuita. Alterazione del prodotto da consegnare utilizzando altre sostanze. – – 13 c.p. Turbata libertà nell'industria e commercio	A	- Rif. Istruzione SGQ: "IST_07 (Controllo prodotto)" - Rif. Istruzione SGQ: "IST_10 Movimentazione olio lubrificante" - Rif. Procedure SGS / RIR La Società si è dotata del sistema INFOIL, ottemperando all'obbligo normativo derivante dal recepimento della Direttoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (AdM) n.270116/RU del 27/07/2021. I serbatoi dei prodotti interessati sono asserviti da sistemi di misurazione livelli/temperature/densità, collegati in tempo reale ad una piattaforma informatica dove i dati possono essere consultabili dall'Ufficio AdM competente. All'arrivo del prodotto, sia carburante che lubrificante, l'Ufficio Spedizioni effettua un primo riscontro rispetto alla quantità di prodotto ordinato. Il magazziniere verifica la corrispondenza tra quantità effettivamente scaricata e quantità riportata sul documento di trasporto previa verifica della densità ambiente e temperatura all'arrivo del prodotto. Nel caso di consegna di lubrificanti il magazziniere ha la responsabilità del controllo delle quantità ricevute. Il magazzinieri per quanto riguarda i lubrificanti, per garantire una migliore gestione delle movimentazioni di magazzino, identifica ogni articolo attraverso un barcode.	M

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
-----------------	---------------------	--------------------	---	------------------	---	-----------------



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

		La condotta consiste nell'utilizzo di mezzi illeciti o fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - La Società pone in vendita prodotti con denominazioni o segni atti a trarre in inganno il compratore sull'origine o provenienza del prodotto.	Al termine dello scarico dei prodotti, il magazziniere firma e consegna tutta la documentazione di trasporto all'Ufficio spedizioni con evidenza di eventuali anomalie riscontrate. Tutte le operazioni di carico e scarico degli automezzi, utilizzati per la consegna a clienti, sono effettuate dagli autisti con la partecipazione obbligatoria del magazziniere limitatamente alle ricezioni. In fase di consegna, nei casi in cui vengono effettuati campionamenti, l'autista è obbligato a consentire il prelievo del campione seguendo specifiche prassi operative e modalità di spillatura e conservazione. La predisposizione dei documenti di spedizione (E-DAS) viene effettuata da addetti diversi rispetto ai soggetti che svolgono e controllano le operazioni di carico degli automezzi. Per quanto riguarda le consegne sui Punti Vendita, l'autista della Società o del vettore e il gestore del PV. è tenuto ad effettuare un controllo sull'eventuale presenza di acqua mediante l'utilizzo di una apposita pasta rilevatrice (c.d. "pasta ROSSA") sull'asta metrica utilizzata per la rilevazione del livello di carburante presente in cisterna. Le cisterne presso i PV. CISONORD sono dotati di sonde volte a rilevare le movimentazioni delle giacenze. Su questi impianti serviti oltre alla rilevazione delle sonde viene effettuata una steccata come ulteriore conferma delle quantità scaricate. GESTIONE DEGLI ORDINI DI VENDITA Le modalità sono regolamentate dalle procedure SGQ: "PROC_06 VENDITA AL CONSUMO" "PROC_07 GESTIONE SPEDIZIONE" "PROC_12 VENDITA ALL'INGROSSO" CONSEGNE DA DEPOSITO - Rif. Procedura SGQ: "PROC_07 Gestione Spedizione" - Rif. Istruzione SGQ: "IST_07 (Controllo prodotto)" - Rif. Procedure SGS / RIR Il parco automezzi di SCAT è dotato di un sistema satellitare di controllo degli itinerari, delle quantità scaricate e degli eventi significativi verificatisi nel corso del viaggio; la piattaforma è gestita da una Società terza ed è accessibile tramite interfaccia web. CARICO IN RAFFINERIA - Rif. Procedura SGQ: "PROC_10 Acquisto prodotti petroliferi" - Rif. Procedura SGQ: "PROC_12 Vendita all'Ingrosso" - Rif. Istruzione SGQ: "IST_05 (Gestione Buono di Carico)" - Rif. Procedure SGS / RIR TRASPORTO PRIMARIO DIRETTO / TERZI (DA RAFFINERIA A CLIENTE FINALE O DA RAFFINERIA A DEPOSITO SCAT) Il parco automezzi di SCAT è dotato di un sistema satellitare di controllo degli itinerari, delle quantità scaricate e degli eventi significativi verificatisi nel corso del viaggio; la piattaforma è gestita da una Società terza ed è accessibile tramite interfaccia web. Le procedure SGS prevedono per gli autisti l'obbligo tassativo del rispetto delle disposizioni impartite dallo spedizioniere, nonché l'obbligo di mettersi in contatto con l'Ufficio Spedizioni di SCAT in caso di variazioni. Al termine delle operazioni di consegna al cliente viene richiesta la firma sul documento per l'avvenuta consegna nel luogo e per le quantità indicate nella stessa. CARICO IN DEPOSITO / STOCCAGGIO - Rif. Istruzione SGQ: "IST_07 (Controllo prodotto)" - Rif. Procedure SGS / RIR La Società si è dotata del sistema INFOIL, ottemperando all'obbligo normativo derivante dal recepimento della Direttoriale dell'Agenzia Dogane e Monopoli (AdM) n.270116/RU del 27/07/2021.	
--	--	---	---	--



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

					I serbatoi dei prodotti interessati sono asserviti da sistemi di misurazione livelli/temperature/densità, collegati in tempo reale ad una piattaforma informatica dove i dati possono essere consultabili dall’Ufficio AdM competente.	
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
-----------------	---------------------	--------------------	---	------------------	--	-----------------



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Approvvigionamento da raffineria o da fornitori di prodotti petroliferi Consumo, ingrosso e rete	<i>Il ciclo passivo, gli acquisti di beni, servizi e consulenze e la gestione dei flussi finanziari in genere sono ritenuti attività sensibili in quanto rappresentano processi strumentali rispetto alla commissione di reati corruttivi (vs la PA o verso terzi privati)</i>	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA)	Art. 318 - 322bis e art. 346bis c.p. Corruzione / Induzione indebita a dare o promettere utilità - Per velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione o ottenere l'aggiudicazione di una gara, viene selezionato un fornitore "suggerito" dal Pubblico Ufficiale competente ovvero un fornitore che vanta relazioni con il predetto Pubblico Ufficiale.	A	SELEZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI SCAT si avvale unicamente di fornitori di carburanti che siano operatori autorizzati e consolidati; sono esclusi approvvigionamenti da operatori occasionali. Le modalità di selezione sono regolamentate dalle procedure SGQ: - "PROC_05-Qualificazione e sorveglianza fornitori" - "PROC_10-Gestione acquisti prodotti petroliferi" - "IST_04 Criteri Valutazione fornitori" L'acquisto di beni e servizi è regolamentato dalla procedura interna "Procedura per acquisti ed appalti". Valutazione dei fornitori SCAT seleziona i propri fornitori di beni in base ai seguenti fattori di valutazione previsti dalla Procedura IST_04 "Criteri di valutazione fornitori": - Logistica (puntualità nelle consegne, rispetto dei lead time richiesti) - Supporto postvendita (reclami, resi, modifiche) - Qualità della consegna (che SCAT intende come conformità delle consegne alle specifiche di acquisto). PAGAMENTO A FORNITORI Le modalità di gestione sono regolamentate dalla procedura SGQ: - "PROC_09 GESTIONE AMMINISTRATIVA"	M
		Art 25 ter Reati societari	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati – Al direttore acquisti di una Società cliente viene corrisposta un'utilità attraverso l'utilizzo di fondi fuori bilancio allo scopo di ottenere l'aggiudicazione di un ordine di acquisto			
		Art 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 c.p. Ricettazione – La Società acquista merci di provenienza illecita ad un costo palesemente inferiore a quello di mercato o acquista servizi a valori non di mercato. Art. 648 bis c.p. Riciclaggio - La Società acquista una partita di componenti ad un prezzo irrisorio in quanto provenienti da reato commesso da un terzo soggetto (es. furto) e li riutilizza nel ciclo produttivo, occultandone la provenienza delittuosa. Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio - La Società iscrive a bilancio un costo rilevante relativo a fatture ricevute per forniture in realtà inesistenti emesse da un fornitore compiacente (reato di false comunicazioni sociali o «falso in bilancio» – art. 2621 c.c.). In tal modo, la Società consegue un indebito risparmio di imposta funzionale alla creazione di una provvista occulta (provenienza illecita). Tale provvista viene poi utilizzata per scopi aziendali.			



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

Gestione acquisti e depositi	Il reato di contrabbando si può qualificare in tutte le attività connesse alla gestione dei prodotti petroliferi nonché ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): Commercializzazione e di prodotti	Art. 25-sexiesdecies Contrabbando	Art. 40 D. Lgs. 504/1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Art. 46 D. Lgs. 504/1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni. Art. 48 D. Lgs. 504/1995 – Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa. Art. 49 D. Lgs. 504/1995 – Irregolarità nella circolazione.	A	COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI AD “ACCISA ASSOLTA” Sulla base delle licenze rilasciate dall’ADM in data 14/12/2015 e 02/03/2022, Scat è operatore autorizzato alla commercializzazione di oli lubrificanti (n. Protocollo 2015A18725) e prodotti petroliferi (n. Protocollo 2022A4274) e, conseguentemente, l'accisa viene assolta dai produttori (“accisa assolta”). L’attività di commercializzazione viene effettuata presso: i. Il deposito commerciale di Reggio Emilia, Via Sevardi, ii. I depositi di prodotti per autotrazione situati presso i truck point di cui SCAT è titolare. La commercializzazione di prodotti ad “accisa assolta” è regolata dalle seguenti procedure: 1. Procedura “PROC_06 VENDITA AL CONSUMO”, 2. Procedura SGQ: “PROC_10 Acquisto prodotti petroliferi”, 3. Procedura SGQ: “PROC_12 Vendita all’Ingrosso”, Procedura “PROC_05 Qualificazione Sorveglianza Fornitori” che definisce i criteri necessari per poter qualificare un nuovo fornitore come affidabile.	M
------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	--	---

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
	petroliferi ad “accisa assolta” Fornitura di prodotti per riscaldamento in zone non metanizzate (cd. prodotti ad accisa ridotta) Utilizzo di agevolazioni fiscali su gasolio da autotrazione autoconsumato Commercializzazione e di gasolio denaturato ad aziende agricole (accise agevolate) Gestione delle pratiche di rimborso parziale di accise conto terzi				FORNITURA DI PRODOTTI PER RISCALDAMENTO IN ZONE NON METANIZZATE (CD. PRODOTTI AD ACCISA RIDOTTA) Per le forniture di carburanti per riscaldamento presso zone o aree non metanizzate, nelle quali sono applicate riduzioni delle accise ai sensi della Legge 448/98 ssmii e della Legge 448/01, art 13, comma 2, la prassi operativa prevede: – Per vendite di gasolio per riscaldamento a clienti residenti nelle “Zone Climatiche F” (definite nel DPR 26 agosto 1993 n.412), e per quelle destinate a Zone Climatiche F (“Zone non metanizzate”), l'accettazione dell'ordine di vendita è subordinata all'ottenimento di una autocertificazione da parte del cliente sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, – Le fatture sono emesse e registrate con codifica specifica che genera il prezzo unitario con accisa agevolata; – Le fatture di vendita sono registrate sul sistema informativo aziendale UTF, – Periodicamente SCAT presenta all'ADM una domanda di rimborso autocertificando i quantitativi, luogo di consegna e accisa applicata; – Il rimborso avviene tramite compensazione orizzontale, tramite F24 La generazione delle domande di rimborso e la contabilizzazione dei movimenti è gestita da funzioni tra loro indipendenti. UTILIZZO DI AGEVOLAZIONI FISCALI SU GASOLIO DA AUTOTRAZIONE AUTOCONSUMATO In qualità di autotrasportatori e sulla base di una licenza per l'esercizio dell'autotrasporto, la Società ha diritto ad una riduzione dell'accisa per il gasolio da autotrazione utilizzato da mezzi classificati Euro4 e con carico superiore a 7,5 quintali. Le prassi operative prevedono: – Rilevazione degli autoconsumi tramite sistema di rifornimento abilitato ad operatori autorizzati ed integrato nel sistema gestionale – Verifica degli autoconsumi da parte di un/a addetta/a amministrativo/a – Compensazione del credito tramite presentazione degli F24 Controllo delle quantità chieste a rimborso e gestione delle registrazioni affidate a funzioni segregate. COMMERCIALIZZAZIONE DI GASOLIO DENATURATO AD AZIENDE AGRICOLE (ACCISE AGEVOLATE) Nell'ambito della commercializzazione di gasolio denaturato ad aziende agricole, si applicano accise agevolate. L'attività è regolata da press operative che prevedono: – Codifica specifica degli acquisti di gasolio denaturato all'interno del gestionale, – Codifica dell'Azienda Agricola in anagrafica, con evidenza dell'indirizzo di consegna; – Separazione delle cisterne di stoccaggio rispetto agli altri prodotti – Le vendite ad aziende agricole sono effettuate esclusivamente in presenza di buono UMA capiente e verificato dall'Amministrazione prima dell'accettazione dell'Ordine.	



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

					Inoltre, la “Procedura_06 Gestione delle Spedizione” definisce il luogo di consegna come tassativo. GESTIONE DELLE PRATICHE DI RIMBORSO PARZIALE DI ACCISE CONTO TERZI SCAT fornisce gasolio per forza motrice ad operatori specializzati ed autorizzati aventi diritto alla defiscalizzazione delle accise, così come previsto dalle circolari 5/D (12/03/2010), 25/D (11/08/2011) e del 26/11/2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Società è autorizzata a rimborsare le accise previa ricezione e verifica di: – Ordine formale di vendita da parte del cliente con specifica dichiarazione di acquisto in esenzione; – Verifica del codice ATECO del cliente all’interno dei settori autorizzati – Acquisto da parte di SCAT di prodotti petroliferi da un “Deposito fiscale” pre-qualificato; – Ricezione di posta certificata dall’Agenzia delle Dogane competente per territorio che autorizza il cliente all’acquisto in esenzione di accisa L’emissione della nota credito a favore del cliente e il correlato rimborso avvengono solo a fronte dell’emissione formale della richiesta di rimborso dell’ADM. La registrazione in contabilità delle note di credito avviene su conti specifici per consentire la corretta compensazione del credito tramite F24.	
Gestione dei Punti Vendita	Realizzazione gestione dei Punti Vendita (realizzazione dell’impiantistica)	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 318 - 322bis e art. 346bis c.p. Corruzione/Induzione indebita a dare o promettere utilità – Allo scopo di aggiudicarsi una gara pubblica, la Società corrisponde ad un pubblico ufficiale – anche tramite la mediazione illecita di un terzo che vanti relazioni con il pubblico ufficiale - un omaggio o un’utilità non di modico valore.	M	Nell’ambito della propria attività di business SCAT acquista e realizza aree di servizio stradali per il successivo affidamento in gestione a terzi (“Punti Vendita”). La presente sezione si riferisce alle attività di acquisizione delle aree stradali e alla realizzazione del Punto Vendita. REALIZZAZIONE DEL PUNTO VENDITA La realizzazione di un P.V. prevede i seguenti step preliminari: 1. Acquisizione dell’area stradale; 2. Gestione delle autorizzazioni necessarie;	B

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA’ A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA’ COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
	Manutenzione degli impianti	e traffico di influenze illecite (PA)			I rapporti con la Pubblica Amministrazione vengono gestiti dal Direttore Generale e/o altri Amministratori della Società. L’acquisto di beni e servizi e il conferimento degli appalti per la realizzazione dei PV sono regolamentati dalla procedura interna: - “PROC_05-Valutazione e sorveglianza fornitori” - “IST_04 Criteri di valutazione fornitori”	
		Art 25 ter Reati societari	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati – Viene corrisposto al direttore acquisti di un potenziale cliente denaro o altra utilità allo scopo di ottenere l’aggiudicazione di un ordine.	M	MANUTENZIONE DEI PV La selezione dei fornitori è soggetta alle regole definite nelle procedure SGQ - “PROC_05-Valutazione e sorveglianza fornitori” - “IST_04 Criteri di valutazione fornitori”	B
		Art 24 Indebita percezione di erogazioni [...]	Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Falsificazione di documentazione necessaria per ottenere concessioni in materia edilizia, permessi etc		Le attività di appalto e manutenzione ordinaria sugli impianti sono programmate e definite da appositi contratti stipulati solo con operatori autorizzati e dotati delle necessarie competenze. I contratti definiscono anche i tempi massimi di realizzo delle attività. Per le attività straordinarie da effettuarsi al bisogno esiste sempre un ordine che definisce attività, tempistiche e costi. Tutti gli ordini di manutenzione sono inseriti nel sistema gestionale. SCAT calendarizza regolarmente controlli sui propri punti vendita, ancorché gestiti da terzi, per verificare la corretta l’efficienza delle attrezzature; lo scadenziario è curato dall’Ufficio Tecnico. Le attività di manutenzione e le problematiche sui punti vendita vengono discusse periodicamente nel corso di apposite riunioni interne con la Direzione, debitamente relazionate.	B



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

Gestione degli acquisti di beni e/o servizi (Servizi e altri acquisti NON CORE)	Il ciclo passivo, gli acquisti di beni, servizi e consulenze e la gestione dei flussi finanziari in genere sono ritenuti attività sensibili in quanto rappresentano processi strumentali rispetto alla commissione di reati corruttivi (vs la PA o verso terzi privati)	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA) Art 25 ter Reati societari Art 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 318 - 322bis e art. 346bis c.p. Corruzione / Induzione indebita a dare o promettere utilità Al fine di ottenere la chiusura di un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Società, viene affidato alla moglie del pubblico ufficiale responsabile del procedimento, ovvero a soggetto che vanta relazioni con lo stesso, un incarico di consulenza di ingente valore.	A	La selezione dei fornitori è soggetta alle regole definite nelle procedure SGQ - “PROC_05-Valutazione e sorveglianza fornitori” - “IST_04 Criteri di valutazione fornitori” Il processo approvativo dei costi indiretti (i.e. servizi di consulenza, cancelleria etc) sono regolamentati dalla seguente procedura: - “IST_13 Variazione ciclo approvazione fatture”	M
			Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati RSPP promette un costoso soggiorno in beauty farm all’auditor incaricato delle attività ispettive necessarie al rinnovo periodico della certificazione ISO 45001 per indurlo a non segnalare alcune gravi non conformità riscontrate nel relativo sistema di gestione e così consentire alla Società di ottenere il rinnovo della certificazione.	A		M
			Art. 648 c.p. Ricettazione – La Società acquista merci di provenienza illecita ad un costo palesemente inferiore a quello di mercato o acquista servizi a valori non di mercato. Art. 648 bis c.p. Riciclaggio - La Società acquista una partita di componenti ad un prezzo irrisorio in quanto provenienti da reato commesso da un terzo soggetto (es. furto) e li riutilizza nel ciclo produttivo, occultandone la provenienza delittuosa. Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio - La Società iscrive a bilancio un costo rilevante relativo a fatture ricevute per forniture in	A		M

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
			realità inesistenti emesse da un fornitore compiacente (reato di false comunicazioni sociali o «falso in bilancio» – art. 2621 c.c.). In tal modo, la Società consegue un indebito risparmio di imposta funzionale alla creazione di una provvista occulta (provenienza illecita). Tale provvista viene poi utilizzata per scopi aziendali.			



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Mappatura attività a

Gestione finanza straordinaria Tesoreria ordinaria Amministratozione e contabilità	Gestione della tesoreria ordinaria (gestione incassi, pagamenti e flusso di cassa)	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA)	Art. 318 – 322bis e art. 346bis c.p. Corruzione/Induzione indebita a dare o promettere di utilità – Creazione, tramite la gestione poco trasparente e scorretta della cassa, dei pagamenti, degli incassi ovvero dei conti correnti della Società, di una provvista illecita utilizzata per corrompere un pubblico ufficiale – anche eventualmente per il tramite di un soggetto che vanti relazioni con lo stesso – al fine di velocizzare il rilascio di una autorizzazione necessaria all’esercizio delle proprie attività da parte della Società.	A	GESTIONE DELLA TESORERIA Le modalità di gestione sono regolamentate dalle procedure SGQ: – “PROC_09 Gestione amministrativa” – “IST_02 Gestione dei flussi monetari e finanziari” <u>Procedure/ Definizione di ruoli e responsabilità</u> Il processo di gestione delle risorse finanziarie è regolato da prassi operative consolidate. I ruoli e le responsabilità connesse alla gestione di tali rapporti sono esercitati in conformità alle prassi operative adottate ed al sistema di deleghe adottato dalla Società. <u>Sistema autorizzativo – Segregazione e controlli</u> – Esiste segregazione tra chi autorizza e chi dispone il pagamento. – Il potere di disposizione sui conti correnti della Società è esercitato dal Presidente del CdA, dal DG e dall’Amministratore Delegato alla Gestione Finanziaria, con firma singola disgiunta e senza limiti di importo. – Tuttavia, tutte le transazioni sono assoggettate a un sistema di autorizzazione e controllo che ne garantisce tracciabilità e verifica da parte di funzioni tra loro segregate. – Per le fatture di servizi, è richiesto il benessere al pagamento da parte del responsabile di riferimento che ha richiesto la prestazione tramite un visto informatizzato gestito da workflow su sistema ARXIVAR, o su fattura qualora non gestibile su file digitale; – Vengono svolte riconciliazioni mensili dei saldi contabili verso le banche; – Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti (ivi incluse spese di rappresentanza) avviene mediante presentazione del modulo nota spese, autorizzato da un Amministratore Delegato e verificato tramite riconciliazione tra i documenti giustificativi ed i pagamenti effettuati dal dipendente. Rif. Istruzione SGQ: “IST_02 Gestione dei flussi monetari e finanziari”.	M
	Gestione finanziaria straordinaria – finanziamenti	Art 25ter Reati societari	Artt. 2621 – 2622 c.c. False comunicazioni sociali/Art. 2625 c.c. Impedito controllo – Alterazione, falsificazione o omissione di documenti contabili inerenti la rappresentazione di una situazione patrimoniale/finanziaria/economica non veritiera con possibilità di inficiare lo svolgimento dell’attività di controlli e di revisione spettante a sindaci e revisori. Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati – La Società effettua una serie di pagamenti per prestazioni di servizi in realtà inesistenti da utilizzare quale provvista corruttiva in favore del responsabile acquisti di una Società cliente.	A		M
	Gestione degli affari fiscali, tra cui la selezione e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali periodiche	Art 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 bis c.p. Riciclaggio – La società effettua ripetute movimentazioni di denaro nei propri conti correnti anche attraverso passaggi di denaro sul conto corrente di un consulente compiacente al fine di occultare la provenienza delittuosa dei fondi movimentati. Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio – La Società iscrive a bilancio un costo rilevante relativo a fatture ricevute per servizi in realtà inesistenti emesse da un fornitore compiacente (reato di false comunicazioni sociali o «falso in bilancio» – art. 2621 c.c.). In tal modo, la Società consegue un indebito risparmio di imposta funzionale alla creazione di una provvista occulta (provenienza illecita). Tale provvista viene poi utilizzata per effettuare alcuni importanti investimenti aziendali.	A		M

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA’ A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA’ COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
-----------------	---------------------	--------------------	---	------------------	---	-----------------

Dicembre 2024

[illegible][illegible]



PRODOTTI PETROLIFERI

rischio e Risk Assessment

Gestione del personale	Attività di ricerca, selezione e assunzione del personale Assegnazione di benefits aziendali Gestione personale non comunitario	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA)	Attività strumentale alla commissione di svariate fattispecie di reato. La movimentazione di somme di denaro rappresenta infatti un classico modo per attribuire utilità o vantaggi alla P.A., o a soggetti privati vicini alla stessa, o anche per commettere reati di carattere societario	M	<u>Procedure/ Definizione di ruoli e responsabilità</u> Le modalità di selezione e gestione del personale sono regolamentate dalle procedure SGQ: - “PROC_13-SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE” Il processo di gestione e amministrazione del personale avviene sulla base della procedura “SGQ-PROC_13-SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE” e di prassi interne consolidate. I ruoli e le responsabilità connesse alla gestione di tali rapporti sono esercitati in conformità alla procedura e alle prassi operative adottate ed al sistema di deleghe adottato dalla Società. La gestione delle presenze e degli accessi è regolamentata e controllata tramite controllo elettronico degli accessi (“marcatempo” con tessera personalizzata) all’ingresso degli uffici. L’elaborazione dei cedolini paga (e la consulenza ordinaria) è affidata ad una società specializzata (“Studio Galaverni 1925” di Reggio Emilia). I dati di rilevazione delle presenze vengono raccolti dall’ufficio amministrativo ed inviati allo Studio per l’elaborazione delle paghe. La bozza dei cedolini viene assoggettata ad ulteriore controllo e quadratura da parte dell’Ufficio Amministrazione. <u>Sistema autorizzativo – Segregazione e controlli</u> – Esiste segregazione di funzioni nelle decisioni relative all’assunzione del personale, l’erogazione della componente variabile della retribuzione, gli aumenti retributivi e i passaggi di livello o qualifica; – Il contratto di lavoro è sottoscritto dal legale rappresentante. – Eventuali aumenti retributivi, passaggi di qualifica o bonus sono approvati dal DG e dal Presidente, su proposta del responsabile di riferimento; – Sono adottate procedure per garantire la segregazione nell’accesso ad informazioni riservate dell’area personale; – L’assegnazione delle utenze telefoniche e delle risorse informatiche aziendali è disposta dal Responsabile di riferimento, e approvata dal DG.	B
		Art 25ter Reati societari	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati – Al direttore acquisti di una Società cliente viene corrisposto denaro o altra utilità attraverso l’utilizzo di fondi destinati a spese di rappresentanza o tramite l’assegnazione di benefits aziendali (es. autovetture, appartamenti in locazione, etc.) allo scopo di ottenere l’aggiudicazione di un ordine di acquisto di importo significativo.			

Mappatura attività a rischio e Risk Assessment

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
		Art 25 duodecies Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare/ Reati transnazionali	Art. 22, comma 12bis D.lgs. 286/1998 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - La Società impiega tre o più lavoratori extracomunitari privi del necessario permesso di soggiorno.	B	- L'assegnazione di altri benefits (es. appartamenti in locazione, auto) deve essere approvata dal CdA, dal DG o dal Presidente, a seconda dei casi; - Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti (ivi incluse spese di rappresentanza) avviene mediante presentazione del modulo nota spese, autorizzato dal responsabile di riferimento e dal DG e verificato a cura dell'Ufficio Amministrazione tramite riconciliazione tra i documenti giustificativi ed i pagamenti effettuati dal dipendente; - La distinta dei bonifici per il pagamento degli stipendi è autorizzata dal DG o dal Presidente del CdA e trasmessa alla banca per il pagamento tramite flusso telematico incanalato con sistema DocFinance; Gli adempimenti relativi ad eventuale personale non comunitario sono gestiti dal consulente del lavoro esterno che cura gli adempimenti in materia di rapporti di lavoro.	B
Gestione contenziosi giudiziali ed extragiudiziali	Valutazione di dell'opportunità un avviare e/o contenzioso soluzione transattiva dei Selezione da consulenti delle incaricare e relai monitoraggio attività con Rapporti Autorità Accordi transatti	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA)	Art 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari - Un dirigente della Società elargisce ad un testimone, perito, consulente d'ufficio, giudice, etc. denaro o altra utilità affinché quest'ultimo renda una testimonianza/consulenza/perizia mendace ovvero emetta un provvedimento che favorisca la posizione della Società in un procedimento giudiziario nel quale la stessa è coinvolta. Salva l'ipotesi del testimone, nel caso in cui l'elargizione riguardi un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si applica anche l'art. 346bis c.p., che prevede la punibilità anche di chi dà o promette denaro o altra utilità ad un mediatore che vanti relazioni (sia esistenti che inesistenti) con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.	M	<u>Definizione di ruoli e responsabilità / Poteri autorizzativi/ Segregation of Duties</u> In caso di contenziosi (potenziali o avviati), tutti i rapporti con controparti, legali incaricati e Autorità giudiziarie competenti vengono gestiti dall'AD competente per materia in collaborazione con i responsabili di funzione competenti, avvalendosi di Studi Legali esterni, ferma restando la legale rappresentanza della Società in capo al Presidente del CdA. L'AD competente ha il compito di valutare l'opportunità di aprire/chiudere un contenzioso. Tale valutazione è presentata ai responsabili di funzione competenti sulla base della tipologia di contenzioso, i quali sono chiamati ad autorizzare l'apertura/chiusura del contenzioso in oggetto. Il contenzioso viene affidato a studi legali indipendenti in funzione della materia e/o opportunità valutata caso per caso. L'affidamento dell'incarico ai legali esterni segue le medesime procedure e protocolli descritti nella sezione relativa agli acquisti non di produzione ed è interamente tracciabile.	B
		Art 25 decies Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria - Un amministratore della Società induce con minacce o offerte di denaro un dipendente a rendere false dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.	M		B
		Art 25ter Reati societari	Artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali - Errata rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, attraverso, ad esempio: la contabilizzazione di poste transazionali fittizie e/o errate in tutto o in parte (es. transazioni fittizie realizzate al solo scopo di creare provviste extra-bilancio); sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste estimative/valutative di bilancio; esposizione nella nota integrativa di informazioni/dati fittizi e/o errati in tutto o in parte ovvero occultamento di dati e informazioni (es. mancata indicazione nel bilancio o nella nota integrativa di un fondo per rischi relativo a contenziosi in atto).	M		B

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	CATEGORIA DI REATO	REATI RILEVANTI E DESCRIZIONE DELLE POTENZIALI MODALITA' COMMISSIVE	Rischio Inerente	Descrizione sommaria del processo / procedure Protocolli di controllo esistenti	Rischio residuo
	- Agenzia delle Dogane - ASL VV.FF. - ARPA - Altre autorità -	utilità, corruzione e traffico di influenze illecite (PA)	in merito ad una irregolarità in materia fiscale commessa dalla Società.	M	Le verifiche di natura tecnica svolte presso il magazzino di Reggio Emilia vengono gestite dai responsabili dell'Ufficio tecnico con la supervisione dell'Amministratore Delegato. Policy interne impongono alla reception e all'Ufficio Spedizioni di informare immediatamente l'Amministratore Delegato all'avvio di ispezioni e attività di verifica. Le attività connesse alla gestione dei rapporti con le Autorità in questione sono svolti sulla base di prassi interne consolidate. Nel caso di visita/ispezione da parte di autorità in materia fiscale, contabilità e bilancio (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate etc) le persone delegate al ricevimento sono il Responsabile Amministrativo e l'Amministratore Delegato, autorizzati a fornire documentazione societaria richiesta dalle Autorità. Tutta la documentazione richiesta e trasmessa in fase di verifica, nonché i verbali di attività redatti nel corso delle ispezioni / verifiche vengono archiviati a cura dell'ufficio Amministrazione. Sistema autorizzativo - Segregazione e controlli - La rappresentanza generale della Società è conferita al Presidente del CdA e al Vicepresidente. - Il potere di disposizione sui conti correnti della Società è esercitato dal Presidente del CdA e da altri Amministratori Delegati, con firma singola disgiunta e senza limiti di importo. Tuttavia, tutte le transazioni sono assoggettate a un sistema di autorizzazione e controllo che ne garantisce tracciabilità e verifica da parte di funzioni tra loro segregate. - La documentazione diretta alle Autorità pubbliche (es. dichiarazioni, comunicazioni, istanze, etc.) è predisposta da collaboratori della funzione, verificata dal relativo responsabile e sottoscritta dal legale rappresentante; - I verbali redatti in occasione di visite o ispezioni sono sottoscritti dal legale rappresentante o Amministratore Delegato. - Il controllo del flusso finanziario è svolto dalla funzione amministrativa sulla base delle prassi presenti nell'area. Tracciabilità - Vedi: IST_13 Variazione ciclo approvazione fatture_REV04 - Tracciabilità dei pagamenti eseguiti tramite home-banking; - La documentazione trasmessa alle Autorità è archiviata a cura dell'Ufficio Amministrazione. Tracciabilità Tutte le comunicazioni scritte con l'autorità ispettiva vengono effettuate via raccomandata e/o via PEC aziendale se effettuate tramite posta elettronica.	M
Rapporti con Autorità Pubbliche e/o Ispettive	Gestione delle ispezioni e delle verifiche da parte di: - Agenzia delle Entrate	Art 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere	Art. 319 e art. 346bis c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Si promette un omaggio di ingente valore ad un ispettore - anche per il tramite di un soggetto che vanti relazioni con lo stesso - per indurlo a non formalizzare un rilievo		I ruoli e le responsabilità connesse alla gestione di tali rapporti sono esercitati in conformità al sistema di deleghe adottato dal Consiglio di Amministrazione e alle competenze tecniche di ciascuna risorsa di volta in volta delegata	



PRODOTTI PETROLIFERI

Attività ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Mappatura attività a rischio e Risk Assessment

Pag.



PRODOTTI PETROLIFERI

SCAT PUNTI VENDITA SPA

**Sede legale in Reggio Emilia Via
Sevardi 17**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.Lgs. 231/2001
SULLA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE"**

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

SOMMARIO

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24).	4
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)	5
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	6
4. DELITTI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E DI CORRUZIONE (ART. 25)	7
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)	8
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)	8
7. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	9
8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)	10
9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER-1)	10
10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)	11
11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES).....	11
12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES) 11	
13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES)	12
14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)	12
15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)12	16
16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	14
17. REATI TRANSNAZIONALI	14
18. DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 25 UNDECIES)	15
19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)	16
20. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)	16

21. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI Scommessa E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(ART. 25 QUATERDECIES)

.....	17
22. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES)	17
23. CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)	18
24. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)	19
25. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES).....	19

Premessa

Il presente elenco dei reati include l'elenco di tutti i reati presupposto definiti dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, e recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese quelle introdotte con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 ed in vigore dal giorno successivo), con il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 ed in vigore dal 30 luglio 2020), con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 ed in vigore dal 14 dicembre 2021), con la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 ed in vigore dal 1° febbraio 2022), nonché con la Legge 9 marzo 2022 n. 22 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 ed in vigore dal 23 marzo 2022), con il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023), con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023), con la Legge n. 206/2023 in vigore dall'11.01.2024, con la Legge n. 6 del 22 gennaio 2024 in vigore dall'8 febbraio, con il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, (in G.U. 02/03/2024, n.52), convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, con la Legge n. 90 del 28 giugno 2024, con il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2024, n. 186 ed in vigore dal 10 agosto 2024, dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2024, n. 187, in vigore dal 25 agosto 2024 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 141 del 26.09.2024 (in vigore dal 4 ottobre 2024)

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24).

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)¹;
- Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 *bis* c.p.)²;
- Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);

-
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); □ Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)³.
 - Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986)⁴.

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*)⁵

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle (art. 629, comma 3°, c.p.)⁶;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);

¹ Articolo aggiunto dal D. L. n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

² Articolo aggiunto dal D. L. n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

³ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48.

⁶ Reato introdotto dalla Legge n. 90/2024.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
-
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.)⁶;
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)⁷.

Ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 *bis* del codice penale e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.); □ Falsità in testamento olografo, cambiali o titoli di credito (art. 491 c.p.).

⁶ Articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024 che ha abrogato l'art. 615 *quinqües* c.p. e introdotto la medesima fattispecie al nuovo art. 635 *quater*.1 c.p.

⁷ La Legge è in vigore dal 21 novembre 2019 ma non applicabile prima che vengano approvati e pubblicati i Decreti attuativi della Legge di conversione (L. 18 novembre 2019 n. 133).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)⁸

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
-
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo⁹ (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

4. Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione (art. 25)

- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 – 322 bis c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

⁹ Sono escluse quelle denominate «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- ☐ traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)¹⁰.
- ☐ Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea¹¹.
- ☐ [Indebita destinazione di denaro o cose mobili \(art. 314 *bis* c.p.\)](#)¹²;
- ☐ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea¹³.
- ☐ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (abrogato¹⁴).

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)¹⁵

- ☐ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ☐ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ☐ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ☐ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ☐ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ☐ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ☐ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- ☐ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

¹⁰ Introdotto quale reato presupposto dall'art. 1, comma 9, lett. b) n. 1 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e modificato dall'art. 1 della L. 9 agosto 2024, n. 114.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹² Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e abrogato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001 n. 409.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

-
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*)¹⁶

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)¹⁷;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.); □ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

7. Reati societari (art. 25 *ter*)¹⁸

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹⁹;
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)²⁰;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)²¹;
- Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2 c.c.)²²;

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7 lett. b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99.

¹⁷ Articolo aggiornato ad opera della L. n. 206/2023 in vigore dall'11.01.2024.

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2020 n. 61 e successivamente modificato, da ultimo, con Legge 27 maggio 2015 n. 69.

¹⁹ Articolo sostituito dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69.

²⁰ Articolo inserito dall'art. 10, comma 1 della Legge 27 maggio 2015 n. 69.

²¹ Articolo sostituito dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69.

²² Articolo abrogato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

- ☐ Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2 c.c.)²³;
-
- ☐ Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
 - ☐ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - ☐ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - ☐ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - ☐ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - ☐ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)²⁴
 - ☐ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - ☐ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - ☐ Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
 - ☐ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - ☐ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);
 - ☐ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)²⁵;
 - ☐ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, comma 1 c.c.)²⁷
-
- ☐ Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019²⁶.

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)

²³ Articolo abrogato dall'art. 37 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

²⁴ Articolo inserito dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

²⁵ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

²⁷ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

²⁶ Articolo inserito dal D. Lgs. 2.02.2023 n. 19 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), pubblicato sulla G.U. del 7.03.2023 ed in vigore dal 22 marzo 2023 ²⁹ Articolo inserito dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006 n. 7.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di

adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001, l'art. 25 *quater*, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater-1*)²⁹

Con la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 si è introdotto l'art. 25 *quater-1*, prevedendo la responsabilità dell'Ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 *bis* del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*)²⁷

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)²⁸;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)²⁹.

²⁷ Articolo inserito dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228.

²⁸ Articolo inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

²⁹ Articolo inserito dall'art. 3 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199.

11. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall'art. 300 del D. Lgs. 30 aprile 2008, n. 81) che contempla le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590, comma 3 c.p.).

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*)

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al D. Lgs. n. 231/2001, una responsabilità dell'Ente anche per i reati di cui agli articoli:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.); □ Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)³⁰.

³⁰ Articolo inserito dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186.

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1)³¹

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)³²;

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)³⁶

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a *bis*) L. n. 633/1941);
-
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 L. n. 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1 L. n. 633/1941);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2 L. n. 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, fissazione su supporto digitale o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

³¹ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

³² Articolo aggiunto dal D. L. n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 e successivamente modificato dal D. L. 19/2024 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024. ³⁶ Articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99.

cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941)³³;

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)³⁴

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

³³ Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 14 luglio 2023, n. 93.

³⁴ Articolo inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, come articolo 25 *novies*, non tenendo conto del precedente inserimento di tale articolo da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della Legge del 23 luglio 1999 n. 99; per tale motivo, è stato rinumerato come articolo 25 *decies*.

17. Reati transnazionali³⁵

Definizione di reato transnazionale:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati previsti:

- ☐ Associazioni per delinquere (416 c.p.);
- ☐ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 *bis* c.p.);
- ☐ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (377 *bis* c.p.);
- ☐ Favoreggiamento personale (378 c.p.);

-
- ☐ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/73)³⁶;
 - ☐ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
 - ☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. n. 286/98).

³⁵ La Legge 16 marzo 2006, n. 146 estende la responsabilità degli Enti ai c.d. reati transnazionali

³⁶ Il D.P.R. n. 43/73 è stato abrogato; il reato di Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri è ora previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 141/2024 e ricompreso tra i reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del presente elenco).

18. Delitti in materia ambientale (art. 25 *undecies*)³⁷

- ☐ Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - ☐ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
 - ☐ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D. Lgs. n. 152/2006);
 - ☐ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D. Lgs. n. 152/2006)⁴²;
 - ☐ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006);
 - ☐ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006);
 - ☐ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006);
 - ☐ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)³⁸;
 - ☐ Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006);
 - ☐ Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
 - ☐ Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);
-
- ☐ Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007);
 - ☐ Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)³⁹;
 - ☐ Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
 - ☐ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
 - ☐ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.); ☐ Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.).

³⁷ Articolo inserito dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni». modificato da ultimo con Legge 22 maggio 2015 n. 68. ⁴² Articolo modificato dal D. L. n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

³⁸ A seguito dell'abrogazione dell'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 *quaterdecies* del codice penale.

³⁹ Il titolo VI *bis* del codice penale, comprendente gli artt. da 452 *bis* a 452 *terdecies*, è stato inserito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22 maggio 2015 n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa Legge. n. 68/2015.

19. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)⁴⁰

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)⁴¹.

20. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)⁴²

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)⁴³

- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

⁴⁰ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109.

⁴¹ Articolo inserito dall'art. 30, comma 4 della Legge 17 ottobre 2017 n. 161.

⁴² Articolo inserito dall'art. 5, comma 2 della Legge 20 novembre 2017 n. 167; a seguito della abrogazione dell'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, a norma di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del predetto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604 *bis* del codice penale.

⁴³ Articolo inserito dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019 n. 39 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (Magglingen, 18 settembre 2014).

22. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*)⁴⁴

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 *bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 *bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) quando è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro⁴⁵.
- Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) quando è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro⁴⁶.
- Compensazione indebita (art. 10 quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) quando è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti

transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro⁴⁷.

⁴⁴ Articolo inserito dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157; la norma, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del medesimo Decreto ha efficacia dal 25 dicembre 2019.

⁴⁵ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, in vigore dal 6.11.2022.

⁴⁶ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, in vigore dal 6.11.2022.

⁴⁷ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, in vigore dal 6.11.2022.

23. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)⁴⁸

□ *Reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111:*

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 - D. Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 - D. Lgs. n. 141/2024);

□ *Reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. "Testo Unico delle Accise").*

24. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)⁴⁹

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);

⁴⁸ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e completamente modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024

⁴⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

- ☐ Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
 - ☐ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
-
- ☐ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
 - ☐ Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
 - ☐ Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
 - ☐ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)⁵⁰;
 - ☐ Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)⁵¹

- ☐ Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- ☐ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

⁵⁰ Articolo aggiornato a opera della L. n. 6/2024 in vigore dall'8.02.2024

⁵¹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.